



**GENNARO CHIANCA**  
**NOTAIO**

Repertorio n.37332

Raccolta n.21297

ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno undici

del mese di gennaio

(11 gennaio 2008)

In Sarzana Piazza Garibaldi n. 4

Innanzi a me, Dottor. GENNARO CHIANCA, Notaio in Sarzana,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La  
Spezia e Massa;

si è costituito:

**GALATA' FRANCESCO**, nato a Sarzana (SP) il 30 luglio 1958, con  
domicilio in Sarzana (SP) via G. Carducci n. 1, codice  
fiscale: GLT FNC 58L30 I449I il quale interviene al presente  
atto in qualità di procuratore sia della società  
**"ENNECI HOLDING LTD"**, costituita il 18 settembre 2007 nel  
Regno Unito ai sensi del Companies Act del 1985, con sede  
legale in 108 London Street, Office 5, Reading, Berkshire,  
RG1 4QD, United Kingdom, domicilio fiscale in Italia, Sarzana  
(SP) via Sobborgo Spina n. 7, registrata a Cardiff presso la  
Companies House dell'Inghilterra e Galles al n. 6374331,  
codice fiscale italiano n. 90022720115, a quanto infra  
autorizzato da procura speciale ricevuta in data 11 dicembre  
2007 dal Notaio William Fursman con studio in 81-83 School  
Road, Tilehurst, Reading RG31 5AT iscritto all'Ordine dei

Pubblici Notai dell'Inghilterra e Galles presso la "Court of Facoulties of the Archbishop of Canterbury" che, regolarmente munita di apostille, al presente atto si allega sotto la lettera "A"

sia della società

"VI-FOREX & OPTIONS LTD" costituita l'11 luglio 2007 in Inghilterra ai sensi del Companies Act del 1985, con sede legale in 105 London Street, Office 5, Reading, Berkshire, RG1 4QD, United Kingdom, domicilio fiscale in Italia, Sarzana (SP) via Sobborgo Spina n. 7, registrata a Cardiff presso la Companies House dell'Inghilterra e Galles al n. 6310211, codice fiscale italiano n. 90022710116, a quanto infra autorizzato da procura speciale ricevuta in data 11 dicembre 2007 dal Notaio William Fursman con studio in 81-83 School Road, Tilehurst, Reading RG31 5AT iscritto all'Ordine dei Pubblici Notai dell'Inghilterra e Galles presso la "Court of Facoulties of the Archbishop of Canterbury" che, regolarmente munita di apostille, al presente atto si allega sotto la lettera "B"

Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

I - CONSENSO

DENOMINAZIONE. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "ENNECI ITALIA & PARTNERS S.R.L."

**II - CONFERIMENTI**

**CAPITALE SOCIALE.** Il capitale sociale è di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci nel seguente modo:

**ENNECI HOLDING LTD** per una quota di euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento virgola zero zero)

**VI-FOREX & OPTIONS LTD** per una quota di euro 6.600,00 (seimilaseicento virgola zero zero).

Il costituito nella qualità dà atto che il venticinque per cento del capitale sociale è stato versato in denaro come risulta da ricevuta rilasciata dalla BIPOP CARIRE SPA filiale di Sarzana in data odierna.

**III - AMMINISTRAZIONE**

Il costituito signor GALATA' FRANCESCO nella qualità, ed a quanto infra autorizzato dalle allegare procure sub A) e B), conviene che il primo organo amministrativo della società sia costituito da un Amministratore Unico nella persona di Esso costituito medesimo che durerà in carica a tempo indeterminato, con poteri regolati dalle Norme di Funzionamento della società riportate nel successivo punto VIII.

**IV - ESERCIZI SOCIALI**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

**V - SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE**

Ai soli fini dell'articolo 111-ter disp. att. c.c. le parti

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature, there is a faint circular stamp or seal, possibly a company or official seal, though the details are not clearly legible.

dichiarano che l'indirizzo ove è attualmente posta la sede legale della società è in Genova (GE) via C.R. Ceccardi n. 4/5.

#### VI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

I soci come sopra rappresentati delegano il signor GALATA' FRANCESCO a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società ed autorizzano il medesimo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione del presente atto presso il competente Registro Imprese.

#### VII - SPESE

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali, che ammonteranno presumibilmente a circa euro duemilacento virgola zero zero, sono a carico della società.

#### VIII - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nelle norme di funzionamento che vengono approvate dai soci nel seguente testo

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

##### ARTICOLO 1

La Società è denominata "ENNECI ITALIA & PARTNERS S.R.L."

##### ARTICOLO 2

La Società ha sede in Genova (GE).

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici,

succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all'estero.


Il domicilio dei soci è quello che risulterà dal libro dei soci.

#### ARTICOLO 3

La Società ha come attività:

- consulenza aziendale, con particolare riguardo all'area finanza e controllo di gestione e servizi inerenti la tecnologia delle informazioni,
- analisi fondamentale, tecnica e valutaria,
- elaborazione dati,
- assistenza per la valutazione e selezione di proposte contrattuali,
- studi di programmi di investimento,
- informazione sull'andamento del mercato finanziario.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società italiane od estere, partecipare in Joint-Venture e/o Società Miste aventi sede in paesi dell'Unione Europea e/o Extra Unione Europea, con scopi analoghi o non al proprio, con espressa esclusione dell'intermediazione mobiliare professionale.



La Società inoltre potrà compiere operazioni finanziarie sia in Italia che all'Estero tramite Istituti Bancari di Diritto Ordinario, Istituti Comunitari, Società o Enti Privati Italiani e/o Esteri.

E' vietato alla Società di esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche, garanzie di qualsiasi natura a favore di terzi, Istituti Bancari, persone fisiche o giuridiche nonché stipulare leasing passivi e assumere mutui e finanziamenti.

#### ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

#### CAPITALE SOCIALE

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

Esso può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura e comunque di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

In caso di decisione di aumento di Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di

sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 16.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 6

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto-capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto-capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

#### ARTICOLO 7

Le quote sociali sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte.

In caso di trasferimento delle quote a persone diverse dal coniuge o da parenti in linea retta spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizione.

Pertanto il socio che intende cedere la sua quota dovrà darne comunicazione agli altri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale dovranno essere indicati il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Nel caso in cui più soci intendano esercitare tale diritto la quota oggetto di alienazione sarà ripartita in proporzione alle quote di partecipazione spettanti ai soci che intendono esercitare il diritto stesso.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento da socio a società fiduciaria, che detenga la quota per conto dello stesso, o da società fiduciaria al proprio fiduciante.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### ARTICOLO 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti Norme Di Funzionamento Della Società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società;



e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 9, sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. A tal fine dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le

trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax c/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.


Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale.

Con riferimento alle materie indicate nel presente articolo ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti Norme di Funzionamento, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

#### ARTICOLO 9

Qualora, per le materie di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 8, le decisioni dei soci venissero adottate mediante decisione assembleare, quest'ultima deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano o nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.


L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino

espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla



persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### ARTICOLO 10


Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 8 secondo comma punti d) ed e) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti Norme Di Funzionamento Della Società che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione